

Avv. Stefania Tramonti  
Avv. Davide Esposito  
Avv. Giovanni Pulice

**DEVE L'EQ ADEGUARSI AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16  
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?**

Preliminarmente, si specifica che l'art. 4 del Regolamento indica, quale dato personale “qualsiasi informazione riguardante **una persona fisica** identificata o identificabile («interessato»); si considera “identificabile” la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un “identificativo” come il nome, un numero di identificazione (es. il codice fiscale), dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

La normativa in materia di trattamento di dati personali si applica esclusivamente ai dati relativi alle persone fisiche, rimangono fuori, pertanto, dall'ambito applicativo del GDPR i dati concernenti le persone giuridiche.

Da ciò sembrerebbe discendere, in risposta al quesito sopra formulato, che l'EQ non debba uniformarsi a tale nuova normativa, poiché i suoi interlocutori sono gli “esercenti” così come definiti dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e, in quanto tali, persone giuridiche.

Tuttavia, a voler aderire ad una interpretazione più stringente del GDPR, oggetto di tutela potrebbero essere, invece, i dati dei legali rappresentanti delle società, i dati personali (codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, dati anagrafici) del professionista (dentista, veterinario ecc.) che l'EQ detiene, per lo svolgimento della propria attività professionale.

Quindi, è in relazione a tale tipologia di dati che l'EQ potrebbe doversi dotare dei necessari strumenti di tutela predisposti dal regolamento europeo (informativa e consenso al trattamento da far firmare ai soggetti di

SDG  
Legali Associati

Viale dei Mille 35 – 88046 - Lamezia Terme (CZ)  
tel. fax 0968/200369

Avv. Stefania Tramonti  
Avv. Davide Esposito  
Avv. Giovanni Pulice

cui sopra, registro delle attività di trattamento dei dati, in cui inserire le finalità del trattamento, la descrizione delle categorie di interessati, dei tipi di dati che vengono trattati, delle misure di protezione adottate).

Alla luce di tali considerazioni e del quadro normativo nazionale incerto ed in evoluzione, non avendo l'Italia emanato alcun decreto attuativo di tale regolamento, nonchè in virtù dell'inasprimento delle sanzioni che il DGPR sulla privacy impone, se si intenderà aderire all'interpretazione più rigida della normativa in questione, l'EQ, titolare del trattamento, dovrà autonominarsi responsabile del trattamento o nominare una terza persona, nonché dovrà nominare gli eventuali incaricati del trattamento e, successivamente, adottare le misure minime di sicurezza previste nel DGPR 679/16.

Avv. Stefania Tramonti